

**SCHEMA DI
OSSERVAZIONI E PROPOSTE DELLA 14^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)**

Ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento
(Estensore: GUERRA)

Roma, 11 gennaio 2017

Osservazioni sull'atto:

Proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva (UE) 2016/1164 del Consiglio relativamente ai disallineamenti da ibridi con i paesi terzi (COM(2016) 687)

La Commissione, esaminato l'atto in titolo,

considerato che la proposta in esame fa parte di un pacchetto di riforma dell'imposizione fiscale delle società nell'Unione, di cui sono stati già esaminati la proposta di direttiva relativa a una base imponibile consolidata comune per l'imposta sulle società (COM(2016) 683) e la proposta di direttiva relativa a una base imponibile comune per l'imposta sulle società (COM(2016) 685);

rilevato, in particolare, che la proposta in titolo COM(2016) 687 intende rafforzare le regole contro le pratiche di elusione fiscale realizzate attraverso "regolazioni ibride" con paesi terzi. Queste operazioni sfruttano le differenze di trattamento fiscale di un'entità o di uno strumento finanziario in una o più giurisdizioni fiscali per ottenere una doppia non imposizione, attraverso una doppia deduzione, una deduzione/non inclusione o una generazione artificiosa di crediti di imposta. La proposta intende affrontare anche i disallineamenti da stabili organizzazioni ibride, i trasferimenti di natura ibrida riguardanti una tipologia specifica di strumenti finanziari, i cosiddetti disallineamenti "importati" in uno Stato membro da una giurisdizione terza e i disallineamenti da doppia residenza;

ricordato che, nel diritto dell'Unione, l'articolo 9 della direttiva (UE) n. 2016/1164 riguarda i soli disallineamenti da ibridi all'interno degli Stati membri e che la proposta in esame intende ora ampliare la disciplina già vigente, sia sotto il profilo oggettivo, come indicato al punto precedente, sia sotto il profilo soggettivo, in quanto vengono incluse nell'ambito di applicazione anche le stabili organizzazioni di entità residenti in Stati extra-Ue, e sono interessate tutte le imprese assoggettate alle imposte sui redditi;

valutata la relazione del Governo, trasmessa in data 9 gennaio 2017 ai sensi dell'articolo 6, commi 4 e 5, della legge n. 234 del 2012,

formula per quanto di competenza osservazioni favorevoli, con i seguenti rilievi:

la base giuridica è correttamente individuata nell'articolo 115 del TFUE, che prevede la procedura legislativa speciale (unanimità in Consiglio previa

consultazione del Parlamento europeo) per la normativa in materia di imposte dirette;

il principio di sussidiarietà è rispettato in quanto l'obiettivo della riduzione o eliminazione del rischio di elusione fiscale derivante dalla manipolazione di disallineamenti ibridi non può essere realizzato dai singoli Stati membri che agiscano unilateralmente. La natura tipicamente transnazionale dell'interazione di regimi fiscali differenti non può che comportare un'azione a livello europeo;

- il principio di proporzionalità è rispettato in quanto la proposta mira unicamente a conseguire quanto essenziale per attenuare gli effetti fiscali dannosi dei disallineamenti da ibridi nel mercato interno;

- nel merito, si ritiene che gli obiettivi della proposta siano condivisibili, rendendo così maggiormente idoneo il sistema fiscale a fronteggiare adeguatamente la pianificazione fiscale aggressiva transfrontaliera.

Maria Cecilia Guerra